## REGOLAMENTO (CE) N. 834/2003 DELLA COMMISSIONE

## del 14 maggio 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore del pollame e delle uova, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/ 2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (3), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 1408/2002 ha abrogato il regola-(1) mento (CE) n. 1727/2000.
- La decisione 2003/18/CE ha abrogato il regolamento (CE) n. 2435/2000.
- La decisione 2003/263/CE prevede la gestione diretta, all'entrata nel territorio della Comunità, dei contingenti a dazio doganale ridotto per taluni prodotti del settore delle uova originari della Polonia, nonché l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2851/2000.
- In seguito all'abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1727/ (4) 2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000, occorre sopprimere i riferimenti a tali atti nel regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2002 (5).

- HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1899/97 è modificato come segue:

- 1) Il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:
  - «Regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000 e (CE) n. 2434/2000 del Consiglio».

Va ricordato che il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti del gruppo 17, di cui alla parte B dell'allegato I del regolamento (CE) 1899/97, importati in base ai titoli utilizzati a partire dal 1º aprile 2003, si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (7).

Per limitare i problemi potenziali in materia di scambi che possono scaturire, per un periodo transitorio, dall'esistenza parallela di due diversi modi di gestione per taluni contingenti tariffari nel settore delle uova, vale a dire la gestione mediante un regime trimestrale dei titoli all'importazione e la gestione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre offrire agli operatori la possibilità di annullare i titoli e svincolare le cauzioni.

- Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1899/97.
- Tenuto conto del fatto che il protocollo approvato con la decisione 2003/263/CE entra in vigore il 1º aprile 2003, è necessario prevedere l'applicazione del presente regolamento a partire dalla stessa data.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

<sup>(1)</sup> GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9. (\*) GU L 267 del 2.8.2002, pag. 9.
(\*) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 18.
(\*) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.
(\*) GU L 229 del 27.8.2002, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (7) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.